

Verso il reddito di inclusione dal 2018

Il DLgs. approvato in via preliminare prevede l'erogazione del beneficio previa sottoscrizione di un progetto per l'affrancamento dalla povertà

/ Elisa TOMBARI

Un passo avanti verso il reddito di inclusione (c.d. "ReI"). Durante il Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì, 9 giugno, è stato infatti approvato, in esame preliminare, il DLgs. di attuazione della L. 33/2017, che introduce norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

A riepilogare l'istituto è un comunicato del Ministero del Lavoro, secondo cui il ReI, introdotto a partire dal **1° gennaio 2018**, consiste in una misura a "vocazione universale" che prevede l'erogazione di un beneficio economico grazie alla carta di pagamento elettronica "Carta REI", previa sottoscrizione, da parte del beneficiario, di un progetto personalizzato di attivazione/inclusione sociale per l'affrancamento dallo stato di povertà.

La platea di **destinatari** risulta essere piuttosto ampia – anche se è prevista un'ulteriore progressiva espansione, in presenza di maggiori risorse – andando a ricomprendere nuclei familiari che rispondono a determinati requisiti di residenza e soggiorno, familiari, economici, nonché ad ulteriori condizioni legate al nucleo familiare.

In particolare, i destinatari saranno cittadini italiani e comunitari, ivi compresi i loro familiari privi di cittadinanza, ma titolari del diritto di soggiorno, cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e, ancora, titolari di protezione internazionale. Al momento della presentazione della domanda, dovranno altresì risultare residenti in Italia da almeno 2 anni, mentre i nuclei familiari inizialmente individuati saranno quelli con figli minorenni, disabili (anche maggiorenni), donne in gravidanza o, ancora, componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni.

Con riferimento ai **requisiti economici**, il nucleo familiare dovrà essere titolare, contestualmente, di: un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro; un valore ISRE non superiore a 3.000 euro; un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore a 20.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8.000 euro per la coppia e, ulteriormente a 6.000 euro per la persona sola).

Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Le uniche **limitazioni** prevedono che nessun compo-

nente del nucleo percepisca l'indennità di disoccupazione involontaria **NASpI** – o altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito – o possieda autoveicoli e motoveicoli immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti la richiesta, ad esclusione di quelli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.

La misura del beneficio dipenderà dal **"reddito disponibile"** e sarà quindi proporzionato alla differenza tra il reddito familiare e la soglia reddituale di accesso, sottraendo le spese per l'affitto fino a un massimo di 7.000 euro, soglia incrementata di 500 euro per ogni figlio convivente, a partire dal secondogenito.

Sulla base di questi criteri, si va quindi da un minimo di **187,50 euro**, per nuclei ad un solo componente, sino ad un massimo di circa **485 euro**, per nuclei da 5 membri in su, fermo restando che il beneficio per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all'assegno sociale, anch'esso di circa 485 euro al mese.

Passando alle modalità di presentazione della domanda, questa dovrà essere presentata dall'interessato o da un componente del nucleo familiare, presso i punti per l'accesso al REI del proprio Comune. Quest'ultimo, verificati i requisiti di cittadinanza e residenza, entro **10 giorni** inoltrerà la domanda all'INPS che, entro i successivi 5 giorni verificherà il possesso degli ulteriori requisiti.

La durata massima è di 18 mesi con eventuale rinnovo di un anno

Accettata la domanda, il versamento del beneficio avverrà soltanto a condizione che l'interessato sottoscriva il **progetto personalizzato** o, qualora la situazione di povertà sia prioritariamente connessa alla mancanza di un impiego, il patto di servizio (art. 20 del DLgs. 150/2015).

Una volta concesso, il ReI potrà avere una durata massima di 18 mesi mentre l'eventuale rinnovo, che non potrà essere richiesto prima di 6 mesi, durerà al massimo un anno.

L'erogazione avverrà mensilmente, a decorrere dal mese successivo alla richiesta, mediante l'accredito sulla **Carta ReI**, che potrà essere utilizzata solo dal titolare per prelevare contanti entro un tetto mensile e per effettuare acquisti nei negozi "di prima necessità" quali, ad esempio, supermercati, alimentari, farmacie.